



**STUDIO NOTARILE**  
**dott. prof. Domenico Antonio ZOTTA**  
**dott. Francesco ZOTTA**

**TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' DI PERSONE (S.N.C/S.A.S.) IN S.R.L.**

**DATI NECESSARI PER LA STIPULA**

- 1) Visura camerale aggiornata della società di persone oggetto delle trasformazione;
- 2) Statuto aggiornato della società di persone oggetto della trasformazione;
- 3) Nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza di ognuno dei soci;
- 4) La nuova denominazione della società (*In qualunque modo formata, purchè contenente l'indicazione di S.r.l.*);
- 5) La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 6) L'oggetto sociale;
- 7) La durata della società;
- 8) Il capitale sociale della società;
- 9) Relazione di stima giurata (1) di un esperto o di una società di revisione iscritti nel Registro dei Revisori Contabili - redatta ai sensi dell'art. 2465 C.C.; (2)
- 10) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita degli amministratori; (3)
- 11) Il numero, il nome e cognome, la data e il luogo di nascita dei componenti il Collegio Sindacale (4); per ciascuno dei Sindaci, inoltre, la indicazione di eventuali altri inca-



**STUDIO NOTARILE**  
**dott. prof. Domenico Antonio ZOTTA**  
**dott. Francesco ZOTTA**

richi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

12) Visure catastali degli immobili di proprietà della società;

13) Libretto di circolazione degli autoveicoli di proprietà della società.

**DOCUMENTI NECESSARI AL MOMENTO DELLA STIPULA**

1) Documento di riconoscimento e codice fiscale di ognuno dei soci.

**NOTE:**

(1) Il giuramento della perizia può essere effettuato innanzi al Cancelliere ovvero innanzi al Notaio; si consiglia di ricorrere a questa seconda alternativa, in modo da poter concordare eventuali modifiche alla perizia prima di giurarla.

(2) La perizia **deve necessariamente** contenere:

-- la descrizione dei beni o crediti conferiti

-- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati

-- l'attestazione che il loro valore costituisce l'importo massimo entro il quale i soci potranno, in sede di delibera di trasformazione, determinare il capitale sociale della S.r.l..



**STUDIO NOTARILE**  
**dott. prof. Domenico Antonio ZOTTA**  
**dott. Francesco ZOTTA**

(3) La società può essere amministrata alternativamente:

-- da un amministratore unico

-- da un Consiglio di amministrazione, e in tal caso occorre indicare il Presidente, l'eventuale vice-presidente ed i consiglieri

-- da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

(4) Il Collegio Sindacale è obbligatorio solo se il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 €; si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti che devono essere Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. E'possibile, tuttavia, demandare il controllo contabile ad un Revisore Contabile esterno ed in tal caso arà sufficiente che solo un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, mentre i restanti, se non iscritti in tale registro, dovranno essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto dal Ministero della Giustizia o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Si raccomanda l'attenzione alle prescrizioni di cui all'art. 2399 c.c. in ordine alle cause di ineleggibilità e decadenza.